

ingiuntivo 776/22 del 28.04.22, RG 2047/22, Repert. 1188/22 del 28.04.2022, Tr. Ordinario di Vicenza – Sez. Specializzata Agraria, in via cautelare e urgente, laddove possibile anche inaudita altera pars.

II. In via pregiudiziale, in rito: rilevato il mancato esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 01.09.11 n. 150, dichiarare l'improponibilità delle domande del proced. monitorio RG 2047/22, Tr. Ordinario di Vicenza – Sez. Specializzata Agraria; per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo 776/22 del 28.04.22 in quanto nullo e/o inesistente e/o privo di efficacia con ogni consequenziale statuizione

III. Nel merito:

In via principale: revocare integralmente e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo 776/22 del 28.04.22, RG 2047/22 Tr. Ordinario di Vicenza – Sez. Specializzata Agraria per infondatezza dell'an e del quantum per tutti i motivi esposti in narrativa, accertando che nulla è dovuto dagli odierni oppositori alla società opposta per le causali indicate nel decreto ingiuntivo.

In via subordinata: contenersi l'entità delle somme ex adverso richieste nei limiti delle sole voci giuridicamente rilevanti e compiutamente dimostrate.

Il tutto previa dichiarazione di risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà del 23.12.19 e riduzione della somma convenuta ai sensi dell'art. 1526 co. II c.c. con relativa condanna di controparte al rimborso quantomeno parziale delle somme ad oggi ricevute da [REDACTED] nell'ammontare ritenuto di Giustizia e da determinarsi equitativamente.

Condannare altresì [REDACTED] srl, sussistendone i presupposti, al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi secondo quanto ritenuto di equità e di giustizia.

IV. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari da determinarsi ai sensi del DM 55/2014 e spese tutte, anche successive occorrente".

Parte resistente: "Voglia l'adito G.L. del Tribunale di Vicenza rigettare ogni domanda proposta da [REDACTED] S.a.s. con sede in Sandrigo, Via [REDACTED] c. f. e p. iva [REDACTED] in persona del legale rappresentante [REDACTED] anche personalmente, perché infondata in fatto e diritto.

Confermare, quantomeno per l'importo non in contestazione di € 60.000,00, l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo telematico n. 776/2022 del 27/28 aprile 2022, R.G. 2047/2022, Repert. 1188/2022 del 28 aprile 2022, emesso dal Tribunale di Vicenza - dott. Marcello Colasanto.

Spese e competenze di lite rifuse".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 15.6.2022 [REDACTED] nonché [REDACTED] personalmente (di seguito, per brevità, anche solo ' [REDACTED]' e ' [REDACTED]' o oppositori) spiegavano opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 776/2022 emesso in data 28.4.2022 dal Tribunale di Vicenza Sezione Specializzata Agraria a mezzo del quale veniva loro ingiunto il pagamento immediato di euro 85.000,00, oltre interessi e compensi, in favore di [REDACTED] s.r.l. (di seguito, per brevità, anche solo ' [REDACTED]' o opposta) per le causali di cui al ricorso.

Gli oppositori sollevavano dapprima eccezione di improponibilità del ricorso monitorio depositato dall'avversario processuale (procedimento monitorio iscritto al RG n. 2047/2022 – Tribunale di Vicenza Sezione Specializzata Agraria) in quanto non era stato preceduto dal tentativo di conciliazione obbligatorio di cui all'art. 11 d.lgs. 150/2011 (che sostituiva l'art. 46 della legge agraria n. 203/1982).

Gli oppositori evidenziavano che alla luce di un recente pronunciamento del giudice di legittimità (Cass. Civ. Sez. II sent. n. 6839/2018), in fase di opposizione a decreto ingiuntivo in materia agraria,



spettava al Tribunale adito la declaratoria di improponibilità del ricorso monitorio per carenza del tentativo conciliativo speciale innanzi all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente. L'improponibilità del ricorso andava dichiarata anche alla luce delle statuizioni della Corte Costituzionale contenute nella sentenza n. 276/2000, da interpretarsi nel senso di attribuire carattere obbligatorio preventivo al tentativo conciliativo in materia agraria anche nei procedimenti a contraddittorio differito od eventuale, come ad esempio quello monitorio.

Avuto riguardo al merito della controversia, gli opposenti precisavano che [REDACTED] aveva ingiunto il pagamento della somma pari ad euro 85.000,00 deducendo, da un lato, che euro 25.000,00 erano dovuti per la mancata corresponsione dei canoni di affitto del fondo rustico sito nel comune di Sandrigo (VI) censito al foglio 2, mappale [REDACTED] (con annesso fabbricato di cui al mappale n. [REDACTED] foglio 2) relativamente alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2022 e, dall'altro lato, che euro 60.000,00 erano dovuti per la mancata corresponsione dei canoni di affitto arretrati di cui alla scrittura privata datata 9.7.2021.

Tale ricostruzione e ripartizione del *quantum debeatur* veniva tuttavia recisamente contestata.

Più precisamente, gli opposenti esponevano che [REDACTED] era divenuta solo in un secondo momento proprietaria, del fondo rustico in discorso, nonché parte locataria del relativo contratto di affitto, quest'ultimo precedentemente stipulato da [REDACTED] di [REDACTED] e [REDACTED] snc (precedente locatario) e gli opposenti (conduttori). Detto contratto aveva inizialmente validità dal 24.7.2014 al 24.7.2024, tuttavia, con successiva modifica contrattuale del 1.1.2020, la durata veniva prorogata al 30.4.2026, con previsione di canone maggiorato e pari ad euro 120.000,00 annui per il solo periodo tra il 1.1.2020 ed il 31.12.2021.

Tutto ciò premesso, gli opposenti chiedevano di mandare respinte le pretese di credito dell'ingiungente deducendo che: (i) la richiesta di pagamento di euro 25.000,00 per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2022 era illegittima poiché calcolata con il canone mensile maggiorato di euro 10.000,00, ciò che invece era stato previsto solo fino al 31.12.2021 (e dunque con esclusione per il 2022); ad ogni buon conto, chiedevano la rideterminazione del canone *ex art. 1374 c.c.* ad equità quand'anche il Tribunale ritenesse dovuto quello maggiorato, (ii) la richiesta di pagamento di euro 60.000,00 non riguardava le morosità per canoni di locazione del 2020, bensì riguardava la (parziale) mancata corresponsione del prezzo (totale euro 271.342,00) relativo ad un differente contratto con cui Società [REDACTED] aveva acquistato, con riserva della proprietà, 157 bovini da [REDACTED]. A tal ultimo riguardo, gli opposenti evidenziavano che per il mancato pagamento del prezzo residuo pattuito doveva applicarsi l'art. 11 del contratto che qualificava le rate già corrisposte alla venditrice come indennità, indennità che, ai sensi dell'art. 1526 c.c., in caso di risoluzione contrattuale per inadempimento del compratore, il giudicante aveva sempre la possibilità di ridurre in considerazione delle peculiarità del caso concreto.

Gli opposenti chiedevano allora che il Tribunale riducesse l'ammontare dell'indennità così trattenuta da [REDACTED] con condanna alla restituzione della somma eccedente agli opposenti al fine di scongiurare un indebito arricchimento della venditrice.

Infine, gli opposenti chiedevano la condanna di [REDACTED] ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

Con memoria depositata in data 12.9.2022 si costituiva in giudizio [REDACTED] insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previo rigetto della richiesta di sospensione di cui all'art. 649 c.p.c. e della spiegata opposizione.

Innanzitutto, [REDACTED] chiedeva di respingere perché infondata la questione preliminare sollevata e concernente la improponibilità del ricorso monitorio per mancato espletamento del tentativo conciliativo previsto dalla legge ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 150/2011.

In effetti, l'opposta evidenziava che detto incumbente, pur previsto anche nel contenzioso in materia agraria, doveva interpretarsi ed applicarsi in senso sostanzialistico e, comunque, senza recare



pregiudizio alle legittime ragioni di credito del creditore il quale, se così fosse chiamato ad esperire obbligatoriamente il tentativo conciliativo ancor prima di instaurare il procedimento monitorio, vedrebbe inevitabilmente ed ingiustamente differito il momento del soddisfacimento del proprio credito, concedendo al debitore un ulteriore lasso di tempo per protrarre l'inadempimento.

In tal senso, in tesi di [REDACTED] andava interpretato anche il *decisum* della Corte Costituzionale n. 276/2000 il quale, pur trattando della diversa ipotesi del tentativo obbligatorio conciliativo nel rito lavoro (versione previgente *ex art. 412 bis c.p.c.*), doveva leggersi nel senso di relegare l'espletamento obbligatorio preventivo di detto incombenza ai soli casi di giudizi a contraddittorio pieno e non eventuale o differito; pertanto, andava escluso che fosse obbligatorio per il ricorrente tentare la conciliazione prima di depositare il ricorso per decreto ingiuntivo *ex art. 633 e ss c.p.c.*

Ad ogni buon conto, [REDACTED] evidenziava che, siccome una quota parte della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto (fino ad euro 60.000,00) era dovuta a fronte di un rapporto contrattuale non di materia agraria (poiché si trattava di compravendita di bestiame), allora a maggior ragione l'eccezione di improponibilità andava respinta, non essendo applicabile la disposizione speciale di cui all'art. 11 d.lgs. 150/2011 al caso di specie.

L'opposta dava comunque atto di aver già avviato con successo la procedura esecutiva con pignoramento presso terzi nei confronti del debitore (*debitor debitoris*) [REDACTED] s.r.l. fino alla concorrenza di euro 19.928,34, alla luce della dichiarazione positiva resa dal terzo.

Nel merito, ed a sostegno delle proprie ragioni, [REDACTED] in sintesi deduceva: (i) che la somma di euro 25.000,00 era dovuta a fronte dei canoni di locazione scaduti e non pagati dagli oppositori proprio a fronte del menzionato aumento del canone previsto dal contratto di affitto di fondo rustico, aumento valevole anche per i mesi del 2022; precisava comunque che *medio tempore* la morosità degli oppositori si era estesa fino ad includere i canoni maturati a settembre 2022, (ii) che la somma di euro 60.000,00 era dovuta a fronte della scrittura privata del 9.7.2021 sottoscritta dagli oppositori, dunque era dovuta in forza di intervenuto riconoscimento di debito, pur sostanzialmente riferendosi a quota parte del prezzo del contratto di compravendita con riserva della proprietà ancora non corrisposto.

Infine, l'opposta contestava e censurava l'interpretazione avversaria avuto riguardo all'applicazione dell'art. 1526 c.c. al caso di specie, considerato che: (a) la disposizione in parola presupponeva che la domanda di risoluzione contrattuale fosse avanzata dal venditore ed andasse al di lui favore e non in favore del compratore inadempiente, (b) la risoluzione del rapporto contrattuale non era comunque intervenuta nella fattispecie concreta né giudizialmente né *ipso iure* per effetto di clausola *ad hoc*, (c) la interpretazione giuridica prospettata dagli oppositori doveva ritenersi fuorviante posto che sostanzialmente consentiva al compratore, nonostante il suo inadempimento, di ottenere in restituzione una somma di denaro già corrisposta a titolo di pagamento del prezzo, quest'ultimo peraltro neanche interamente versato, dopo aver utilizzato e sfruttato a pieno per tre anni (almeno) l'intera mandria acquistata.

Alla udienza del 23 settembre 2022 la causa veniva differita avanti al Tribunale in diversa composizione per ragioni di opportunità legate al pregresso rapporto intercorso, di tipo professionale, tra il procuratore di parte ricorrente e l'esperto [REDACTED] [REDACTED] rapporto comunque estraneo alla controversia in oggetto ed esaurito.

Alla successiva udienza del 25 novembre 2022, i procuratori delle parti davano atto della pendenza di serie trattative volte alla composizione in via bonaria della vertenza, dunque, il Tribunale differiva la trattazione della causa.

Alla udienza del 24 febbraio 2023 le parti dichiaravano di non aver raggiunto un accordo e discutevano oralmente la causa. Indi il Tribunale si ritirava in camera di consiglio per la decisione ed all'esito rientrava in aula per la lettura del dispositivo.



MOTIVI DELLA DECISIONE

La spiegata opposizione è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.

1. La eccezione di improponibilità del ricorso monitorio è fondata.

E' fondata l'eccezione di improponibilità del ricorso monitorio per non aver [REDACTED] previamente esperito il tentativo di conciliazione obbligatorio ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 150/2011 avanti all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente.

1.1. *La Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 6839 del 20.3.2018: il carattere preventivo del tentativo conciliativo obbligatorio nelle controversie agrarie.*

Sul punto, i rilievi degli opposenti colgono nel segno.

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 6839 del 20.3.2018 si è pronunciata, per la prima volta, sulla questione inedita per le cause di competenza funzionale della sezione specializzata agraria relativa agli effetti, in fase di opposizione ex art. 645 c.p.c., del mancato esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 11 d.lgs. 150/2011 da parte del ricorrente, ancor prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.

La decisione del Supremo Collegio è andata nel senso di ritenere necessaria la declaratoria di improponibilità del ricorso monitorio, anche d'ufficio, in fase di opposizione, ogni qual volta risulti dagli atti che l'adempimento in discorso non è stato assolto dal ricorrente prima di adire l'autorità giudiziaria (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 6839 del 20/03/2018: "*In materia agraria, grava sulla parte che intenda proporre ricorso per decreto ingiuntivo a tutela di un diritto nascente da un rapporto agrario l'onere di esperire il preventivo tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dall'art. 11 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, a pena di improponibilità della domanda, rilevabile di ufficio anche nel giudizio di opposizione*").

La *ratio decidendi* dell'arresto giurisprudenziale citato poggia evidentemente sull'assunto per cui il tentativo conciliativo nei rapporti agrari è previsto espressamente dalla legge in via "*preventiva*", di talché costituisce ineludibile condizione di accesso alla tutela giurisdizionale *tout court*; si intende dire, che la legge impone di esperire il tentativo conciliativo di cui all'art. 11 d.lgs. 150/2011 anche prima di attivare il procedimento monitorio e non solo prima di incardinare i processi ordinari.

In effetti, deve considerarsi che anche il procedimento monitorio a cognizione sommaria può sfociare in un processo a cognizione piena in fase di opposizione, con la conseguenza che in queste ipotesi il tentativo conciliativo va allora naturalmente anticipato ancor prima della fase (monitoria), benché quest'ultima caratterizzata da un contraddittorio delle parti solo posticipato o eventuale.

La Suprema Corte evidenzia poi che il tentativo conciliativo obbligatorio previsto per le controversie agrarie non va assimilato al (previgente) istituto della conciliazione obbligatoria (di cui all'art. 412 *bis* c.p.c.) per le cause di rito lavoro, perché in quest'ultima ipotesi l'adempimento è espressamente imposto dalla legge quale condizione di procedibilità della domanda.

L'istituto peculiare e "*sui generis*" dell'improcedibilità nel rito lavoro non può essere trasposto nel processo agrario in virtù del carattere specializzato della materia di quest'ultimo, cui restano applicabili le sole disposizioni speciali previste dalla legge n. 203/1982, tra le quali è incluso anche l'art. 46 legge n. 203/1982 (oggi sostituito dall'art. 11 d.lgs. 150/2011) relativo all'obbligo di esperire il tentativo conciliativo preventivamente ad ogni altra attività difensiva in sede processuale (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 6839 del 20/03/2018, in parte motiva si legge: "[...] *Ben differente è invece il modus*



operandi delle controversie in materia agraria: qui, come evidenziato dall'utilizzo nell'art. 11 del D.Lgs. n. 150 del 2011 dell'aggettivo «preventiva» (e dell'identica locuzione avverbiale nell'art. 46 della legge n. 203 del 1982), il tentativo obbligatorio di conciliazione configura una condizione di accesso alla tutela giurisdizionale, cioè a dire un adempimento che, a pena di improponibilità dell'azione, deve precedere l'introduzione della lite e il ricorso all'autorità giudiziaria [...]»; **cf. altresì sul punto Cass. Civ. Sez. III, 29/01/2010, n. 2046**: “In materia agraria, la necessità del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione, secondo quanto previsto dall'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, configura una condizione di proponibilità della domanda, la cui mancanza, rilevabile anche d'ufficio nel corso del giudizio di merito, comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità; diversamente, nella materia lavoristica, alla stregua di quanto stabilito dall'art. 412-bis cod. proc. civ., l'esperimento del tentativo di conciliazione integra una condizione di procedibilità e la sua mancanza una improcedibilità “sui generis”, avuto riguardo al regime della sua rilevanza ed all'iter successivo a siffatto rilievo. Ne consegue che l'art. 412-bis cod. proc. civ., anche se successivo all'anzidetto art. 46 (siccome introdotto dall'art. 39 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80), giacché reca una disciplina peculiare del processo del lavoro, non può trovare applicazione nel processo agrario, il quale mantiene inalterata la propria diversa ed autonoma regolamentazione positiva dettata dal citato art. 46”. **In parte motiva si legge**: “[...] Va anzitutto evidenziato che già, prima della riforma operata dal D.Lgs. n. 80 del 1998, il tentativo di conciliazione per le controversie agrarie, da esperirsi dinanzi all'Ispettorato provinciale agrario (IPA) e non dinanzi all'Ispettorato provinciale del lavoro, era stato previsto dalla L. n. 203 del 1982, art. 46, come adempimento obbligatorio, mentre in materia lavoristica l'art. 410 cod. proc. civ. lo connotava in termini di pura facoltatività. Ora, siffatta diversità di disciplina tra l'uno e l'altro tentativo di conciliazione permane nell'attuale assetto normativo. E invero, in base al disposto della L. n. 203 del 1982, art. 46 “chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari è tenuto a darne preventivamente comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio ...”; mentre l'art. 410 cod. proc. civ., pur avendo lo stesso incipit, non contiene tuttavia la locuzione “preventivamente”. A ciò aggiungasi che l'art. 412 bis cod. proc. civ. stabilisce espressamente che “l'espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della domanda” (comma 1) e che il giudice, ove rilevi che esso non è stato promosso, “sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuover(lo) ...” (comma 3). Come dunque si può dedurre dal raffronto tra le due discipline, il tentativo di conciliazione in materia agraria deve essere sempre “preventivo”, cioè attivato prima dell'inizio di qualsiasi controversia, atteso che la norma, “inderogabile e imperativa”, non consente che il filtro dallo stesso costituito possa essere posto in essere successivamente alla domanda giudiziale; laddove l'esperimento del tentativo di conciliazione nel processo del lavoro può essere, invece, promosso in corso di causa, previa sospensione del giudizio per il termine di giorni sessanta (con conseguente necessità di riassunzione, a pena di estinzione). In tale prospettiva questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in materia agraria, il requisito della necessità del preventivo esperimento del tentativo individuale, nell'assetto della L. n. 203 del 1982, art. 46 una condizione di “proponibilità”, la cui mancanza, rilevabile anche d'ufficio nel corso del giudizio di merito, comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità della domanda; mentre, in materia lavoristica, esso integra una condizione di “procedibilità”, il cui mancato esperimento determina, come è stato rilevato dalla giurisprudenza di merito, una “improcedibilità sui generis”, avuto riguardo al regime della sua rilevanza e all'iter che consegue a tale rilievo (Cass. civ. sez. 3, 15 luglio 2008, n. 19436) [...]”; **cf. Cass. Civ. sez. III, 15/07/2008, n.19436**: “Il tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 l. n. 203 del 1982 - a differenza dell'esperimento del tentativo di conciliazione nel processo del lavoro, che può essere promosso in corso di causa, previa sospensione del giudizio - deve essere sempre preventivo, cioè attivato prima dell'inizio di qualsiasi controversia agraria, atteso che la norma, inderogabile e imperativa, non



consente che il filtro (del tentativo di conciliazione) possa essere posto in essere successivamente alla domanda giudiziale. Deriva da quanto precede, pertanto, che l'esperimento preventivo del tentativo di conciliazione di cui al citato articolo costituisce condizione di proponibilità della domanda la cui mancanza, rilevabile anche d'ufficio nel corso del giudizio di merito, comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità").

L'interpretazione che precede consente altresì di intendere che la sentenza della Corte Costituzionale n. 276/2000 menzionata dalle parti in atti non è sovrapponibile al caso di specie (cfr. Corte cost., ud. 06/07/2000, del 13-07-2000, n. 276, in parte motiva si legge: “[...] Invero, il tentativo obbligatorio di conciliazione è strutturalmente legato ad un processo fondato sul contraddittorio. La logica che impone alle parti di “incontrarsi” in una sede stragiudiziale, prima di adire il giudice, è strutturalmente collegata ad un (futuro) processo destinato a svolgersi fin dall'inizio in contraddittorio fra le parti” [...]).

In detto pronunciamento, la Consulta si è in effetti occupata della trattazione del tentativo obbligatorio di conciliazione nel rito lavoro che tuttavia, come detto, pone detto incumbente a pena di procedibilità della domanda e non quale condizione da assolvere in via preventiva al fine di ritenere proponibile la stessa. Ne discende che il richiamo ivi operato al legame strutturale esistente tra il tentativo conciliativo obbligatorio ed il processo fondato sul contraddittorio va interpretato come esclusivamente riferito alle controversie di rito lavoro e non a quelle agrarie. Queste ultime restano soggette alla legge speciale che impone l'espletamento dell'incumbente anticipatamente ad ogni tipo di attività giurisdizionale sollecitata dalla parte, ancorché in assenza di contraddittorio.

Per la stessa ragione, tra l'altro, è altresì da escludere che il Tribunale sia investito del potere di concedere alle parti un termine per assolvere all'obbligo di cui all'art. 11 d.lgs. 150/2011 in corso di causa, atteso che la *ratio* dell'istituto, a processo già instaurato, verrebbe così irragionevolmente sacrificata.

1.2. La Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 6839 del 20.3.2018: il tentativo conciliativo obbligatorio grava sul creditore ricorrente ex art. 633 c.p.c..

La pronuncia della Suprema Corte di Cassazione più su indicata scioglie poi un altro nodo rilevante per l'applicazione dell'istituto della conciliazione preventiva in materia agraria al caso di specie. La decisione evidenzia che se la controversia sorge con ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. l'onere di tentare la conciliazione in via preventiva spetta comunque al ricorrente creditore e non al debitore opposto in fase di opposizione.

Ciò per un duplice ordine di ragioni: da un canto, la fase di opposizione ex art. 645 c.p.c., ancorché solo eventuale, costituisce un *unicum* processuale con la prodromica fase monitoria, di talché se si onerasse dell'incumbente il debitore opponente prima della fase (eventuale) di opposizione, la conciliazione non sarebbe più tentata in via “preventiva” rispetto all'intera attività giurisdizionale; d'altro canto, i tempi imposti dalla legge al debitore opponente per spiegare opposizione sono stringenti (di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo) al punto che, se egli stesso attivasse la conciliazione preventivamente presso l'organo a ciò deputato, siccome il tempo per l'esaurimento della procedura è di sessanta giorni (ex art. 11 co. 7 d.lgs. 150/2011), non gli sarebbe garantito sufficiente tempo anche per opporsi all'ingiunzione di pagamento ricevuta (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 6839 del 20/03/2018, in parte motiva si legge: “[...] Con riferimento al procedimento monitorio, l'onere di esperire il (come visto) necessario tentativo di conciliazione non può certo gravare sul debitore ingiunto che voglia spiegare opposizione al decreto ingiuntivo, per un duplice ordine di motivi: innanzitutto, così opinando, la definizione conciliativa si svolgerebbe in via successiva (e non preventiva) rispetto alla proposizione in sede giudiziale della lite; ancora, in



manca di una disposizione analoga a quella dell'art. 410, comma 2, cod. proc. civ., il debitore opponente, non potendo adire il giudice prima del trascorrere di sessanta giorni dalla richiesta all'organo amministrativo della conciliazione, si troverebbe nell'impossibilità di rispettare il termine (perentorio) sancito dall'art. 641 cod. proc. civ. per la proposizione dell'opposizione. 3.3. In virtù delle esposte considerazioni, va dunque affermato il seguente principio di diritto: «In materia agraria, grava sulla parte che intenda proporre ricorso per decreto ingiuntivo a tutela di un diritto nascente da un rapporto agrario l'onere di esperire il preventivo tentativo di conciliazione nei modi stabiliti dall'art. 11 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, a pena di improponibilità della domanda rilevabile di ufficio [...]»; cfr. altresì Corte appello Ancona, 23/04/2002: «Per domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 46 l. 3 maggio 1982 n. 203 sul tentativo obbligatorio di conciliazione stragiudiziale delle controversie agrarie, deve intendersi l'accesso al giudice per ottenere il riconoscimento di un diritto; pertanto l'onere relativo, nel caso di domanda proposta nelle forme del ricorso per decreto ingiuntivo (nella specie, richiesto per il pagamento di canone di affitto agrario), grava sul ricorrente e non sull'opponente, il quale si troverebbe, dati i rispettivi termini per proporre l'opposizione e per esperire il tentativo, nell'impossibilità di adempiere a quella condizione di procedibilità, senza che possa in materia agraria applicarsi la distinta norma dell'art. 412 bis c.p.c., introdotta dal d.lg. n. 80 del 1998 per le controversie di lavoro, come interpretata dalla sentenza n. 276 del 2000 della Corte costituzionale»).

Per tutte queste ragioni, posto che [REDACTED] non ha assolto preventivamente all'obbligo di tentare la conciliazione ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 150/2011 ancor prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, la eccezione preliminare sollevata da [REDACTED] personalmente è fondata e va accolta. Ne discende la declaratoria di improponibilità del ricorso monitorio, con revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 776/2022 pur già provvisoriamente esecutivo.

2. La domanda monitoria nella parte concernente il mancato pagamento del prezzo della compravendita di bestiame non va comunque accolta.

[REDACTED] precisa solo in questo giudizio di opposizione che, in effetti, quota parte della somma oggetto d'ingiunzione in via monitoria (nella misura di euro 60.000,00) riguarda il mancato pagamento del prezzo della compravendita di bestiame e non un contratto agrario.

A tal riguardo è bene osservare che nel ricorso monitorio l'ingiunzione di pagamento veniva invece sul punto richiesta in ragione del mancato pagamento di canoni di affitto come segue: «... Oltre ciò, per quanto riguarda i canoni arretrati relativi al 2020, in data 9 luglio 2021 è stata sottoscritta dalle parti una scrittura privata che prevedeva il pagamento ad [REDACTED] S.l. la somma totale di € 69.430,63, a saldo 2020 da partitario Confragricoltura dovuta da [REDACTED] S.a.s. (già detratto i movimenti 2021 dovuti da [REDACTED] S.r.l... » (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo, p. 3).

Premesso allora che, come noto, il diritto di credito è per sua natura di tipo eterodeterminato, di talché la prospettazione del titolo effettuata dal creditore identifica la domanda giudiziale (o *causa petendi*) con la conseguenza che in fase di opposizione non può essere allegato un differente titolo contrattuale, pena la violazione del principio di divieto di *mutatio libelli* (cfr. *ex multis*, per quanto d'interesse, Cass. Civ. sez. III, 15/09/2020, n.19186), detta domanda di pagamento non va comunque accolta in questa sede in quanto domanda nuova.

Non solo.

Anche a voler ritenere, al contrario, ammissibile detta domanda di pagamento, deve comunque evidenziarsi che la stessa riguarda l'accertamento dell'inadempimento di un'obbligazione contrattuale



che spetta alla cognizione del giudice ordinario, trattandosi di una compravendita di bestiame e non di un contratto agrario; si intende dire, che il Tribunale adito sarebbe comunque funzionalmente incompetente a decidere sulla stessa.

3. La domanda di condanna per lite temeraria non è fondata.

Non si ravvedono, nonostante la soccombenza dell'opposta, i presupposti per l'accoglimento della richiesta condanna di cui all'art. 96 c.p.c., tenuto conto del *fumus* che sorregge la domanda di pagamento di [REDACTED] sin dalla fase monitoria, ciò che consente di escludere l'ipotesi che il suo comportamento processuale costituisca un abuso dello strumento processuale, o che sia comunque idoneo a mettere in tensione il principio della ragionevole durata del processo.

4. La regolamentazione delle spese processuali.

Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente opposta e vanno determinate sulla scorta dei parametri individuati dal DM 55/2014 e s.m.i. per le cause di rito lavoro, con riferimento allo scaglione di valore della controversia pari ad euro 85.000,00 perché somma portata dal decreto ingiuntivo opposto, compensi medi per le fasi di studio ed introduttiva e compenso minimo per la fase decisionale, attesa la peculiarità del rito e la discussione finale orale. Nulla per la fase istruttoria perché non svolta.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:

1. dichiara l'improponibilità del ricorso monitorio proposto da [REDACTED] s.r.l. nei confronti di [REDACTED] e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3. condanna [REDACTED] s.r.l. alla rifusione delle spese di lite in favore di [REDACTED] che si liquidano in euro 8.591,00 per compensi (di cui euro 4.763,00 per la fase di studio, euro 1.701,00 per la fase introduttiva ed euro 2.127,00 per la fase decisionale), in euro 406,50 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Vicenza il 24.2.2023

Il Giudice relatore
Francesca Grassi

Il Presidente
Elena Sollazzo

